

# NUOVE REGOLE PER LE CINTURE DI SICUREZZA E PER IL TRASPORTO DEI BAMBINI

## Principali novità

- **Obbligo di indossare le cinture di sicurezza per gli adulti nei veicoli delle categorie internazionali M1 (autovetture), N1 (autocarri con massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate), N2 ed N3 (autocarri con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate) quando tali veicoli ne devono essere dotati perché predisposti sin dall'origine degli appositi punti di attacco.**
- Su tali veicoli i bambini di statura inferiore a 1,50 m. devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta opportunamente omologato (seggolini, cuscini, etc.).
- I bambini di età sino a tre anni non potranno viaggiare nei veicoli non dotati di sistemi di ritenuta, mentre quelli di età superiore a tre anni e di altezza sino a 1,50 metri non potranno occupare un sedile anteriore. I bambini di statura superiore potranno occupare qualsiasi sedile al pari degli adulti.
- È prevista una deroga al punto precedente per i bambini che viaggiano in taxi o su veicoli adibiti al noleggio con conducente, a condizione che questi non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da una persona di almeno 16 anni.
- Divieto di installazione di seggiolini per bambini rivolti all'indietro sui posti serviti da airbag, a meno che quest'ultimo non sia disinserito, anche in maniera automatica.
- **I passeggeri di età superiore a tre anni che viaggiano seduti in autobus devono essere assicurati con i sistemi di sicurezza quando tali veicoli ne sono provvisti.** I bambini devono utilizzare gli appositi sistemi di ritenuta all'uopo omologati quando questi siano disponibili.
- Obbligo di informare (con cartelli riportanti apposito pittogramma e/o a opera del personale di controllo, accompagnatori, anche a mezzo audiovisivi) i passeggeri degli autobus circa l'obbligo di utilizzo delle cinture.
- Modifiche per le esenzioni dall'uso delle cinture:
  - **a)** gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
  - **b)** i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
  - **c)** gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
  - **d)** gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
  - **e)** le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee,

affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;

- **f)** le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;
  - **g)** i passeggeri dei veicoli M2 (minibus) ed M3 (autobus) autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
  - **h)** gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.  
I conducenti dei taxi e dei veicoli adibiti a noleggio con conducente non sono più esonerati dall'obbligo e devono, quindi, indossare le cinture di sicurezza.
- Sino all'8 maggio 2009 verrà mantenuta la possibilità di trasporto di bambini di età inferiore a dieci anni in soprannumero (posti posteriori di autovetture e autoveicoli uso promiscuo, accompagnati da passeggero con non meno di anni 16) prevista dall'articolo 169, comma 5 del codice della strada e pertanto sono dispensati dall'uso delle cinture e relativi adattatori.

(Decreto Legislativo 13 marzo 2006, n.150)